

DECISIONI CECA

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 5 marzo 1990

che apre preferenze tariffarie per i prodotti disciplinati dal trattato CECA ed originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità

(90/147/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che è opportuno mantenere in vigore le disposizioni applicabili nell'ambito della decisione 86/284/CECA (*) fintantoché non saranno state esplesate le procedure di proposta e quindi di adozione di una nuova decisione di associazione e consentire al contempo ai prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare di beneficiare, alla stessa data, di regole di origine uguali a quelle degli Stati ACP,

di concerto con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7 della decisione 86/284/CECA è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

La presente decisione è applicabile fino al 28 febbraio 1991 al massimo.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4 della decisione 86/284/CECA è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

La nozione di prodotti originari ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono, mutatis mutandis per quanto riguarda i PTOM, quelli definiti per gli Stati ACP nell'allegato II della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 27 febbraio 1990, relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 1990 (*).

(*) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 2»

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

(*) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 111.